TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 22

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 11; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 7, modif

Congedamento dei militari volontari. Dispensa dal servizio dei sottufficiali di carriera.

I militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi vengono congedati al termine della ferma volontaria contratta, salvo i casi di proscioglimento o di riduzione di cui all'art. 19.

I sottufficiali di carriera possono, salvo il proscioglimento di cui all'art. 19, chiedere di essere dispensati dal servizio al termine della rafferma contratta od anche dopo in qualunque momento. Il Ministro della marina ha facolta' peraltro di ritardare sino ad un anno dalla data della relativa istanza il richiesto licenziamento, come ha facolta', previa approvazione del Consiglio dei Ministri, di sospendere per un determinato periodo la concessione della dispensa dal servizio al termine della rafferma ai sottufficiali di carriera, anche limitatamente a quelli di una o piu' categorie o specialita'.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-22-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-11-r-d-l-3-marzo-1927-n-756-art-7-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

modif/versione/0